



N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01588/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, ex art. 117 c.p.a., numero di registro generale 1588 del 2020, proposto da

ASSOCIAZIONE LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA (LAC) ONLUS,
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv.
Claudio Linzola, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e, in Milano, in
via Hoepli 3, presso il suo studio;

contro

Consiglio Regionale della Lombardia, Provincia di Sondrio non costituiti in
giudizio;

Regione Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'avv. Alessandro Gianelli con domicilio PEC come da Registri di Giustizia.

per

la declaratoria dell'illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza trasmessa il 1 / 4
giugno 2020 agli enti intimati per la individuazione dei valichi, a norma della legge
157/92 e dell'articolo 43 della legge regionale 26/93

e per

l'accertamento dell'obbligo di provvedere sulla istanza predetta mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020, tenutasi da remoto, la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe l'ASSOCIAZIONE LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA (LAC) ONLUS agisce avverso l'inerzia serbata dagli enti intimati sull'istanza trasmessa in data 1 e 4 giugno 2020, in atti, con la quale ha chiesto che si proceda all'individuazione e alla delimitazione dell'area di divieto di esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'art. 21/3 l. n. 157/1992, che vieta la caccia per un raggio di 1.000 metri intorno ai valichi utilizzati dall'avifauna migratoria.

Sinteticamente, come imposto dall'art. 3, comma secondo, c.p.a., si espongono le circostanze di fatto quali risultano dagli scritti difensivi e dai documenti allegati dalle parti costituite.

La LAC, con l'istanza su menzionata, si è rivolta al Consiglio Regionale della Lombardia, alla Regione Lombardia e alla Provincia di Sondrio, richiamando la normativa che vieta la caccia nell'area circostante i valichi montani utilizzati dall'avifauna migratoria, per un raggio di metri mille (art. 21. comma terzo, l. n. 157/1992), nonché la proposta della Regione Lombardia, il cui capitolo settimo è dedicato alla tematica oggetto del ricorso in esame; ha esposto dettagliatamente la

situazione dei valichi, provincia per provincia; ha infine chiesto agli enti intimati, ciascuno per quanto di competenza, di adottare gli atti necessari ad assicurare la piena tutela dei valichi che elenca, distinti per provincia.

Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, sollevando eccezioni e contestando le censure dedotte dalla LAC, come sarà precisato al punto 2.

All'udienza camerale tenutasi da remoto, ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 137/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Parte ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2/5 l. n. 241/1990, dell'art. 21/3 l. n. 157/1992 e dell'art. 43 della l.r. n. 26/1993, in quanto sussiste l'obbligo delle amministrazioni intimare di provvedere sull'istanza di cui trattasi.

Ha chiesto che il Tribunale ordini all'amministrazione inadempiente di provvedere sull'istanza prima descritta entro trenta giorni dalla notifica della sentenza e che nomini, in caso di persistente inerzia, un commissario *ad acta* incaricato di provvedere in via sostitutiva e a spese delle medesime amministrazioni.

La Regione Lombardia ha innanzitutto eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che è il Consiglio Regionale che deve approvare il piano faunistico regionale adottato dalla Giunta; ha sottolineato che detto Consiglio, ai sensi dell'art. 22 Statuto Regionale, è dotato di autonomia di bilancio, amministrativa contabile, patrimoniale, funzionale e che il legale rappresentante del Consiglio medesimo è il Presidente del Consiglio; ha infine affermato che l'obbligo di provvedere sussiste in capo al Consiglio, il quale dovrebbe provvedere sulla proposta della Giunta regionale n. 6017 del 19 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 43, comma terzo, l.r. n. 26/1993, come sostituito dall'art. 1, comma ventunesimo, lett. f), della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 2, comma primo, lett. h), della l.r. 16 settembre 2009, n. 21 e dall'art. 3, comma quinto, lett. p), della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 (*«La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l'INFS, e*

esclusivamente nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli artt. 12 e 14 e nei calendari venatori»).

Nel merito, ha sostenuto che:

- non possono avanzarsi pretese sulla base di un piano ancora *in itinere* (adottato a seguito del procedimento avviato con DGR n. 1523 del 20 marzo 2014, proseguito con DDR n. 7256 del 29 luglio 2014, culminato della deliberazione n. 6017 del 29 dicembre 2016 e allegati, fra i quali l'elenco dei valichi alpini);
- nei vigenti piani faunistici venatori provinciali vi sono misure di tutela dell'avifauna, con oasi a volte coincidenti con i valichi;
- per quanto riguarda la Provincia di Sondrio, le competenze nella materia di cui trattasi sono rimaste in capo alla Provincia.

Con successive memorie la LAC ha obiettato:

- che l'adozione del piano faunistico regionale è estranea alla materia del contendere;
- che non sussiste più una proposta della Regione Lombardia sulla quale il Consiglio Regionale possa (e debba) provvedere, essendo la deliberazione regionale di cui trattasi decaduta (ex art. 133 Regolamento interno del Consiglio Regionale, approvato con deliberazione consiliare 9 giugno 2009, n. 840), in quanto il Consiglio Regionale non ha provveduto sulla proposta della Giunta entro la legislatura.

La Regione Lombardia ha dal canto suo insistito nell'eccezione e nelle argomentazioni già esposte, concludendo che *«al fine dell'individuazione dei valichi converrebbe aspettare l'aggiornamento delle informazioni disponibili del PFVR, che si è dimostrata con l'ampia produzione dei riscontri pervenuti dagli UTR, i quali comunque hanno dato conto di tutti gli istituti di protezione, i divieti di caccia e le oasi di protezione, destinati alla conservazione della fauna. E ribadiamo, come dimostrato con la ricognizione in detti riscontri, che sussistono tutte le tutele che, in assenza del PFVR, sono attuate dai PFV Provinciali approvati*

prima del passaggio delle funzioni in materia di caccia alla Regione Lombardia, ante 1 aprile 2016».

3. Il ricorso è fondato, sussistendo l'obbligo di provvedere di tutte le amministrazioni intimate, con riguardo all'attività che a ciascuna di esse compete nella sequenza procedimentale delineata dall'art. 43, comma terzo, l.r. n. 26/1997, nel testo vigente riportato al punto 2.

Va subito sgombrato il campo dalle questioni relative ai piani faunistico-venatori regionali e territoriali (artt. 12 e 14 della medesima l.r. del 1997), nei quali, come previsto dalla disposizione testé citata, i valichi devono essere indicati, come pure nei calendari venatori, senza che ciò possa significare che, in mancanza di tali atti, i valichi non debbano (previamente e a prescindere) essere compiutamente individuati e tutelati e che il divieto di caccia che li riguarda possa non essere osservato. Né occorre spendere molte parole per rilevare che le conclusioni della Regione Lombardia, tenuto conto del principio appena enunciato, non possono essere condivise.

Merita quindi adesione la ricostruzione della LAC, non potendo dubitarsi che, in assenza di una proposta ancora suscettibile di essere esaminata dal Consiglio Regionale (si rinvia, per questo aspetto, al punto 2), è innanzitutto obbligo della Regione e della Provincia di Sondrio attivarsi proponendo l'elenco dei valichi oggetto di tutela ai sensi del più volte citato art. 43, comma terzo, l.r. n. 26/1997. Spetterà poi al Consiglio Regionale completare l'*iter* delineato dalla medesima norma.

4. Il ricorso in esame va, alla stregua delle considerazioni che precedono, accolto e, per l'effetto, va disposto che l'*iter* sia avviato e concluso entro centoottanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, con le precisazioni di seguito indicate:

– l'attività cui sono tenute la Regione e la Provincia di Sondrio (formulazione della proposta) va compiuta entro novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione;

– il Consiglio Regionale dovrà provvedere, per quanto di sua competenza, entro i successivi novanta giorni.

5. Quanto alla richiesta di nomina di un commissario *ad acta* che provveda in via sostitutiva per il caso di persistente inerzia, il Collegio reputa opportuno riservare la nomina a un successivo momento; a tale nomina si provvederà, ove occorra, su istanza della parte ricorrente notificata alle altre parti. L'istanza potrà essere presentata già alla scadenza del primo dei termini specificati al punto 4, ove la Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio non abbiano ottemperato, per quanto di competenza, all'ordine giudiziale contenuto nella presente sentenza.

6. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza con riguardo alla Regione Lombardia e alla Provincia di Sondrio; quanto al Consiglio Regionale, il cui ruolo nel procedimento di cui trattasi è stato già illustrato, sussistono ragioni per dichiarare le spese irripetibili.

7. Va disposta la trasmissione della presente pronuncia, una volta passata in giudicato, alla Corte dei Conti - Procura Regionale per la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma ottavo, l. n. 241/1990.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei termini precisati in parte motiva.

Pone le spese processuali a carico della Regione Lombardia e della Provincia di Sondrio, liquidandole in complessivi €4.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge, in ragione di € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna di dette amministrazioni, fra le quali si ripartisce per metà anche il rimborso del contributo unificato versato dall'associazione ricorrente; le dichiara irripetibili con riguardo al Consiglio Regionale della Regione Lombardia.

Dispone la trasmissione della presente pronuncia, una volta passata in giudicato, alla Corte dei Conti - Procura Regionale per la Regione Lombardia, ai sensi dell'art.

2, comma ottavo, l. n. 241/1990.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020, svoltasi da remoto con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Estensore

Giovanni Zucchini, Consigliere

Alberto Di Mario, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Rosalia Maria Rita Messina



IL SEGRETARIO